



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 19/12/2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1193/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "altre controversie in materia di assistenza obbligatoria" e vertente

TRA

RICCIO Carmela rapp.ta e difesa dall'avv. Emanuele Palumbo ed elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Arenella 7 H

RICORRENTE

E

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - rapp.to e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi, Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli ed Itala De Benedictis ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena località San Benedetto

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 18/02/2020, parte ricorrente, in epigrafe indicata, premettendo di essere titolare di pensione di invalidità civile n.00540807, esponeva, di aver ricevuto, in data 23/04/2019, riceveva una comunicazione dell'INPS datata 01/04/2019, pratica n. 1046951, con la quale l'Ente richiedeva il pagamento dell'importo di euro 770,01 poiché "dal 01/01/2010 al 31/05/2010, a seguito di revisione delle operazioni di calcolo, è risultato che l'importo della pensione spettasse in misura inferiore a quella corrisposta".

Deduceva l'illegittimità del predetto provvedimento per intervenuta prescrizione ed inoltre perché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 della legge 9 marzo 1989 tale recupero comunque andava promosso entro l'anno successivo rispetto a quello in cui era avvenuto l'indebito pagamento, nonché per carenza di motivazione dell'atto impugnato.

Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, e chiedeva di dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'illegittimità e l'insussistenza dell'indebito INPS pratica n. 1046951 pari ad euro 770,01, afferente la pensione INVCIV. n.00540807, e di conseguenza non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall'Ente nella comunicazione impugnata. Con vittoria di spese di lite con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps che resisteva al ricorso e concludeva per il suo rigetto con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite. .

Istruita in via documentale la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 221 comma

4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente giova evidenziare che l'avvocato Francesca Palermo ha rinunciato al mandato ed ha richiesto che ogni comunicazione venisse inviata all'altro difensore costituito avv. Emanuele Palumbo. (Cfr. nota del 14.02.2022). Ebbene, nel caso in esame il decreto per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta risulta ritualmente notificato al predetto procuratore.

Venendo al merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Deve, preliminarmente ricordarsi che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è su colui che agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito che ricade l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'Istituto convenuto (cfr. tra le tante SSUU Cass. 18046/2010).

Pertanto, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell'Istituto, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell'INPS in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge).

La pensione di inabilità è stata istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.

Tanto premesso, a fronte della deduzione dell'Istituto che ha dedotto di aver revocato la predetta prestazione per motivi sanitari, la ricorrente non ha documentato di trovarsi nel periodo in contestazione, di trovare nella condizione di una totale inabilità al lavoro

Ne consegue che non avendo la ricorrente dedotto è provato, come era suo onere, di essere in possesso dei requisiti sanitari per poter usufruire della prestazione assistenziale ritenuta indebita dall'Inps, il provvedimento impugnato si appalesa legittimo .

Quanto, poi, al profilo della ripetibilità la ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento dell'INPS sulla base della disciplina applicabile al contenzioso previdenziale, pur essendo pacifica la natura assistenziale della prestazione a titolo di invalidità civile.

Invero risulta inconferente il richiamo della norma di cui all'art. 52 L. n.88/1989, essa norma non applicabile ai casi – come quello di specie – di indebito relativo a prestazioni assistenziali, essendo applicabile la normativa richiamata dalla ricorrente unicamente al cd. indebito previdenziale.

Difatti, ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/89, *“le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificare dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.*

Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.”

Ai sensi dell'art. 13 legge n 412/1991, *“le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.*

L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.

È evidente che anche tale normativa non può che applicarsi alle prestazioni di natura previdenziale.

La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.

Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27

dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutarî), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).

Infine, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nel disporre che l'Inps e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: *“Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”*.

Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate; se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).

Nel caso di specie, essendo l'indebito derivato dall'insussistenza dei requisiti sanitari e non operando la sanatoria di cui alla legge 326/2003, gli importi sono legittimamente ripetibili senza che, possa applicarsi, trattandosi di indebito assistenziale, la disciplina speciale richiamata dal ricorrente regolante la diversa materia dell'indebito previdenziale, trovando invece applicazione la fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.

In diritto, va fatta applicazione della regola del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Né esistono limiti a tale ripetibilità se non il rispetto del termine di prescrizione decennale.

Invero – come chiarisce la S.C. nella sentenza n. 1446 del 2008, Pres. Ciciretti, rel. Picone – *“Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della*

disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri, in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regola le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264)”.

La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'Inpdap (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1).

Appare pertanto evidente l'inapplicabilità delle norme di cui agli artt. 52 legge n. 88/89 anche con riguardo art. 13 legge n. 412/1991 alle fattispecie di indebito di natura assistenziale.

Dovendosi invece applicare i principi generali codificati dall'art. 2033 c.c., e non essendo stato provato dalla ricorrente che la prestazione assistenziale era stata legittimamente erogato, il ricorso va rigettato con riferimento alla domanda di accertamento della non debenza in restituzione delle somme oggetto di compensazione.

Né, infine, può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione.

La norma applicabile al caso di specie è, al contrario, l'art. 2033 c.c., secondo cui “*chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato*”.

Tale diritto, ovviamente, non può essere esercitato all'infinito, ma soggiace alla prescrizione decennale che decorre dal momento in cui è stato effettuato il pagamento non dovuto e ciò ai sensi dell'art. 2946 c.c., secondo cui “salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono con il decorso di dieci anni” .

Sul punto giova evidenziare che l'indebito attiene al periodo dal 1/01/2010 al 31/05/2010 e l'Istituto ha interrotto tempestivamente la prescrizione con la comunicazione ricevuta in data 23/04/2019 (Cfr. ricorso introduttivo).

Tale missiva deve ritenersi atto idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto comunicata alla parte attrice entro i dieci anni.

Risulta, parimenti, infondata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente circa la carenza di motivazione dell'atto impugnato.

Nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale devono essere richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in

modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).

Nel caso in esame, come anzidetto, ciò risulta avvenuto in quanto nella comunicazione inoltrata dall’INPS, l’istituto ha indicato nella richiesta restitutiva la causale con un sufficiente livello di specificità idoneo a far comprendere perché la prestazione non sarebbe spettata al ricorrente nel periodo riferito

Per tali ragioni il ricorso va integralmente rigettato.

Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso
- 2) nulla per le spese di lite

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 19/12/2022

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi